



**Disposizioni in materia di formazione specifica in
Medicina generale e di Unità Speciali di Continuità Assistenziale**

Disposizioni	Durata delle disposizioni
Medici iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale	
<p>I medici iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale durante la frequenza possono cumulare un incarico temporaneo o un incarico provvisorio o un incarico di sostituzione su incarico dell'Aulss, con le sostituzioni ex art. 37 co.1 del vigente ACN per la Medicina Generale, con gli incarichi USCA (istituiti ex art. 4 bis del DL n. 18 del 17.3.2020, convertito con modificazioni in L. n. 27 del 24.4.2020, inizialmente prorogate ai sensi dell'art. 1 co. 425 lett. a) della L. n. 178 del 30.12.2020 e da ultimo ex art. 1 co. 295 della L. n. 234 del 30.12.2021 sino al 30.6.2022). In tutti i casi di doppio incarico la borsa viene sospesa. Gli incarichi - ad eccezione delle sostituzioni - devono essere svolti all'interno della Regione ove si frequenta il corso.</p> <p>N.B. In ogni caso la computabilità delle attività deve sempre avvenire compatibilmente con gli oneri di frequenza del corso e non riguarda i moduli di Medicina Generale e Distretto – da frequentarsi quale tirocinio trattandosi del <i>core</i> del corso; le ore di cui sopra inoltre non possono essere accumulate in singole giornate e vengono riconosciute esclusivamente le ore medie formative del mese.</p>	Proroga al 30.6.2022.
I medici iscritti al corso che svolgono alla data del 30.6.2022 più incarichi.	Prosecuzione degli stessi sino alla scadenza naturale dei singoli incarichi. L'eventuale rinnovo può riguardare un singolo incarico e non può comportare la cumulabilità di più incarichi. Le ore sono computabili per un solo incarico.
Unità Speciali di Continuità Assistenziale	
Le USCA oltre a garantire supporto anche ai pazienti fragili, cronici ed affetti da patologie invalidanti, (come previsto dalla DGR 782/2020 e dalla DGR 1103/2020), contribuiscono ad assicurare ai soggetti provenienti dalle zone ove è in atto la grave crisi internazionale in Ucraina, l'assistenza sanitaria necessaria, comprese le attività di prevenzione ed assistenza clinica legate a COVID-19.	Durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022.

